



# **COMUNE DI STARANZANO**

**(Provincia di Gorizia)**

## ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA PUBBLICA ATTREZZATA PER LA SOSTA CAMPER ED IL TURISMO ITINERANTE***

***NORME D'USO***

***GESTIONE TECNICA:  
ASSOCIAZIONE CAMPER CLUB FOCE DELL'ISONZO***

***TELEFONO EMERGENZE  
333/5050103***

***Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 09/04/ 2014***

## **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area pubblica attrezzata di sosta dei camper e simili, in seguito citata "AREA CAMPER", sita in Staranzano in strada delle Acacie 17.

Il regolamento disciplina altresì l'uso delle attrezzature presenti nell'AREA CAMPER e, in particolare, viene disciplinato l'impiego dell'impianto igienico – sanitario destinato a ricevere i residui organici e le acque chiare e luride che sono raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

## **Art. 2**

La sosta all'interno dell'AREA CAMPER è permessa solo alle autocaravan come sono definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e sue successive modifiche ed integrazioni, ossia "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

L'accesso all'AREA CAMPER è comunque garantito anche agli autocaravan che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua.

In tutto il territorio comunale non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, camper, roulotte, ecc.).

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 11 ed allontanati.

## **Art. 3**

L'AREA CAMPER non offre il servizio di custodia e viene utilizzata sotto la diretta responsabilità dell'utilizzatore, che accedendovi solleva da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale ed il gestore tecnico della struttura per furti e/o danni alle cose e/o persone che vi sostano all'interno.

## **Art. 4**

L'AREA CAMPER è attrezzata per ospitare fino a un massimo di n. 8 autocaravan contemporaneamente.

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive nell'arco di 7 giorni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16/02/2002 n°2 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 5**

Nell'area di sosta è vietato:

- transitare e sostare con veicoli a motore diversi dalle autocaravan;
- sostare con le autocaravan oltre gli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale;
- occupare, mediante l'apertura di tende parasole o altro, lo spazio di sosta adiacente;
- sostare in modo da ostacolare l'accesso ed il transito anche interno ad altri veicoli;
- manomettere il terreno, anche con buche di piccole dimensioni, o la vegetazione;
- spogliare, sfrondare e abbattere gli alberi, oltre che arrampicarsi sugli stessi;
- giocare con palloni od oggetti da lancio;
- introdurre cani privi di guinzaglio e museruola;
- lavare e stendere panni fuori dalle autocaravan;
- lavare con le attrezzature presenti le autocaravan, o altro, che siano vetture, motorini ecc.;
- sostare in modo prolungato con le autocaravan a motore acceso;
- accendere fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area camper;

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 e allontanati.

### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 7**

L'impianto di smaltimento igienico – sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'AREA CAMPER.

I conducenti delle autocaravan, durante le operazioni di scarico o carico dell'acqua devono spegnere il motore del mezzo. Subito dopo l'uso, i singoli proprietari delle autocaravan saranno responsabili della pulizia dell'impianto igienico-sanitario. Nella pulizia dell'impianto igienico – sanitario dovrà essere utilizzata l'apposita manichetta presente nell'area.

### **Art. 8**

L'operazione di scarico delle acque chiare e luride deve essere fatta nell'apposita vasca posizionata al suolo. Per quanto riguarda le cassette wc, dovrà essere utilizzato l'idoneo scarico-lavaggio presente nella colonnina adiacente.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non siano rifiuti organici e delle acque chiare e luride.

Si rammenta che l'operazione di scarico dovrà sempre essere eseguita con il rispetto delle norme igieniche e della buona educazione.

Per l'utilizzo dei servizi bagni e/o docce pubblici, gli utenti dovranno farne richiesta telefonando al numero del gestore presente in loco.

### **Art. 9**

Per il riempimento dei serbatoi delle autocaravan è consentito applicare, all'apposita presa dell'acqua posta sulla colonnina di captazione dell'acqua potabile, delle idonee tubazioni purché siano utilizzate per il solo tempo necessario al riempimento dei serbatoi. L'uso delle tubazioni non deve ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permesso l'impiego della presa dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

### **Art.10**

L'approvvigionamento di energia elettrica e dell'acqua deve essere strettamente pertinente alle autocaravan ed al loro funzionamento. È escluso l'allacciamento alle colonnine di fornitura di energia elettrica per i condizionatori.

La Giunta Comunale stabilirà in futuro eventuali tariffe su tutti i servizi.

Gli organi di sorveglianza, quali la Polizia Locale, sono autorizzati a verificare gli utilizzi dell'area e l'impiego delle forniture di energia elettrica e di acqua.

### **Art. 11**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti in vigore in materia di aree di sosta per camper.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo Regolamento comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

In caso di rotture degli impianti o delle attrezzature, l'utente che ha causato il danno è tenuto a comunicarlo tempestivamente al gestore tecnico dell'AREA CAMPER e/o all'Amministrazione Comunale ed a provvedere al risarcimento delle spese che saranno sostenute per la riparazione.

### **Art. 12**

La violazione del presente Regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dallo stesso Regolamento, comporterà l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

### **ART.13**

Il Comune potrà dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento comunale in materia di videosorveglianza.

\* \* \* \* \*